



## TRIBUNALE FEDERALE

### SENTENZA N.26 / 17

Il Collegio del Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente) e dall'avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi a Roma il giorno 18 settembre 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti licenziato Giovanni Trincossi (licenza conc./cond. 245069);

#### FATTO

La Procura Federale CSAI, a conclusione del procedimento di indagine n. 21 del 19.4.2017, avviato a seguito di segnalazione inoltrata dal licenziato Luigi Ruffato, legale rappresentante dell'organizzatore della gara valida per il Campionato Italiano velocita su terra (CEZ ) tenutasi in data 8/9 aprile 2017 in Località Vigghiolo D'Este, ha deferito il licenziato Giovanni Trincossi, partecipante in qualità di concorrente/conduuttore alla manifestazione in argomento.

In particolare, viene attribuita al Trincossi la condotta antisportiva e offensiva nei confronti del Ruffato consistente nell'aver pubblicato su Facebook un articolo, scritto dal proprio addetto stampa, contenente frasi ritenute offensive.

All'udienza del 18 settembre 2017, sono comparsi l'incolpato Trincossi che ha ribadito le scuse per l'accaduto e si è riportato alla propria memoria difensiva, e il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Capo, che si è riportato all'atto di deferimento.

#### DIRITTO

Il Collegio, dopo avere letto attentamente l'articolo contestato, ritiene che non contenga frasi da reputarsi come offensive o addirittura calunniose per l'operato dell'organizzatore della gara o degli organi decisionali.

L'articolo racconta la gara del Trincossi e fa solo degli accenni a "incongruenze nel regolamento italiano – adottato per un cavillo burocratico anche per l'europeo – con le nuove tecniche FIA in tema di sicurezza" e a una "gestione un po' "garibaldina" della gara che messo sullo stesso piano tutti i Super Buggy presenti compresi quelli che non si erano messi in regola".



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

Tanto premesso, il Collegio ritiene che la contestata violazione dell'art. 8.4 del R.N.S. deve essere derubricata a una lieve inosservanza dell'art. 8.5 con conseguente irrogazione della sanzione minima prevista dal Regolamento;

PQM

Il Collegio del Tribunale federale:

dichiara il licenziato Giovanni Trincossi responsabile della violazione ascritta in motivazione, e lo condanna alla sanzione della ammonizione.

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza e la sua comunicazione a termini di regolamento, alle parti e al Presidente della ACI.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2017

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)